

scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.

5. Agli esperti di cui al comma 4, può essere corrisposto, per il periodo di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel sud est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste dalle ordinanze di protezione civile disciplinanti la specifica missione.

Art. 2

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede nel limite massimo di € 400.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che presenta le occorrenti disponibilità.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02505

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 marzo 2007

Ripartizione delle risorse finanziarie, di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione dei territori delle regioni Molise e Puglia, colpite dagli eventi sismici del 2002. (Ordinanza n. 3574).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, riguardante l'estensione territoriale della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri anche al territorio della provincia di Foggia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2003, n. 3279, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia»;

Visto l'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che rinvia ad apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 225 del 1992, per la ripartizione dei contributi da erogare ai soggetti competenti per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e, in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San Giuliano di Puglia autorizzando a tal fine la spesa annua di 85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che è a tal fine integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009;

Visto il medesimo art. 1, comma 1008, che destina il 50 per cento delle predette risorse finanziarie al comune di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti comuni con precedenza ai comuni del cratere, e dispone che gli interventi di ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie sono adottati in coerenza con i programmi già previsti da altri interventi infrastrutturali statali;

Ravvisata la necessità di nominare dei soggetti attuatori per la verifica della regolarità tecnico amministrativa e contabile delle attività di carattere straordinario ed urgente poste in essere ai sensi della sopra menzionata normativa emergenziale per fronteggiare la situazione di emergenza conseguente ai gravi eventi sismici verificatisi nel 2002;

Visti gli esiti della riunione tenutasi il 25 gennaio 2007 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri alla quale hanno partecipato, tra l'altro, il Presidente della regione Molise, il sindaco di San Giuliano di Puglia e il sub-commissario per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1

1. I contributi di cui all'art. 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2007 sono così ripartiti:

a) quanto a euro 40 milioni da destinare al comune di S. Giuliano di Puglia;

b) quanto a euro 33 milioni al commissario delegato - presidente della regione Molise;

c) quanto a euro 12 milioni al commissario delegato - presidente della regione Puglia, di cui 5 milioni di euro con oneri a carico del Fondo della protezione civile

2. Le risorse finanziarie di cui alle lettere b) e c) sono destinate ai comuni indicati nell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005

3. Le predette risorse affluiscono alle apposite contabilità speciali istituite ed intestate ai predetti commissari delegati e, per quanto concerne il comune di S. Giuliano di Puglia, al bilancio comunale in aggiunta alle risorse finanziaria precedentemente assegnate

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2007

Il Presidente: PRODI

07A02589

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

DECRETO 22 gennaio 2007.

Delega di funzioni del Ministro delle politiche per la famiglia, al Sottosegretario di Stato prof.ssa Maria Chiara Acciarini, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE PER LA FAMIGLIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei Sottosegretari di Stato ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 2006 con il quale l'on. Rosaria (detta Rosy) Bindi è stata nominata Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 maggio 2006, con il quale, all'on. dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi, è stato conferito l'incarico delle politiche per la famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 maggio 2006, con il quale la prof.ssa Maria Chiara Acciarini è stata nominata Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 giugno 2006, recante delega di funzioni in materia di politiche per la famiglia al Ministro senza portafoglio on. dott.ssa Rosaria (detta Rosy) Bindi, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni di cui al decreto sopramenzionato possono essere esercitate anche per il tramite del Sottosegretario di Stato prof.ssa Maria Chiara Acciarini;

Considerata l'opportunità di conferire al Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, le deleghe nelle materie di competenza del Ministro;

Decreta:

Art. 1.

1. Il Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, coadiuva il Ministro nello svolgimento di tutte le attività che costituiscono esercizio della delega di cui al decreto del Presidente della Repubblica in data 15 giugno 2006.

2. Nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento per le politiche della famiglia, il Sottosegretario di Stato, prof.ssa Maria Chiara Acciarini, ove specificamente delegato:

a) rappresenta il Governo, in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni;

b) rappresenta il Ministro nelle audizioni parlamentari;